



Città di Lecce

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 112 del 22 dicembre 2015

OGGETTO: Modifiche al Regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per il rilascio delle concessioni di suolo pubblico, approvato con deliberazione del C.C. n. 71 del 07.07.2009. i.e.

L'anno - **DUEMILAQUINDICI** - addì - **22** - del mese di - **dicembre** - alle ore - **16,00** - ora di convocazione - **15,00** - nella Sala delle Adunanze del Palazzo di Città, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione - **ORDINARIA** - ed in seduta pubblica per trattare gli argomenti indicati nell'apposito ordine del giorno.

Presiede il Presidente del Consiglio **Dott. Alfredo PAGLIARO** con la partecipazione del Segretario Generale **Dott. Vincenzo SPECCHIA**.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti o assenti i consiglieri come appresso indicati:

	Presente	Assente		Presente	Assente
1) ALFARANO R. MASSIMILIANO	X		18) MARTELLA ROBERTO		X
2) BORGIA GIANLUCA		X	19) MAZZOTTA PARIDE	X	
3) BRANDI NUNZIATINA	X		20) MELICA LUIGI		X
4) CAIRO PAOLO	X		21) MONTICELLI CUGGIO' BERNARDO	X	
5) CALO' FERNANDO		X	22) MONTINARO DANIELE	X	
6) CAPONE LOREDANA		X	23) PAGLIARO ALFREDO	X	
7) CIARDO ROCCO		X	24) PERRONE PAOLO (SINDACO)	X	
8) CITRARO SAVERIO	X		25) RIPA GIUSEPPE		X
9) D'AUTILIA DAMIANO		X	26) ROTUNDO ANTONIO	X	
10) FORESIO PAOLO	X		27) SALVEMINI CARLO	X	
11) GARRISI GIOVANNI	X		28) SCORRANO GIANPAOLO		XG
12) GRECO FIORINO	X		29) SIGNORE PIERPAOLO	X	
13) GUERRIERI GIORDANA	X		30) SIGNORE SERGIO	X	
14) INGUSCIO LUCIO		X	31) TONDO ANGELO		XG
15) LAMOSA ANTONIO	X		32) TORRICELLI ANTONIO	X	
16) LEUCCI MARIA PAOLA	X		33) TRAMACERE ORONZINO		X
17) MARIANO FRANCESCA	X				

CONSIGLIERE COMUNALE AGGIUNTO - Sig. NAVARATNAM SUGITHARAN		X
--	--	---

Sono, altresì, presenti, come appresso indicato, i Componenti della Giunta Comunale:

1) TESSITORE CARMEN (v.s.)		X	6) MARTINI SEVERO	X	
2) BATTISTA LUCIANO	X		7) MESSUTI GAETANO	X	
3) COCLITE LUIGI	X		8) MONOSI ATTILIO	X	
4) DELLI NOCI ALESSANDRO		X	9) PASQUALINI LUCA	X	
5) GUIDO ANDREA	X				

In totale presenti il Sindaco e n. 20 Consiglieri - Assenti n. 12 Consiglieri

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO passa all'esame del punto n. 4 (EX 2) iscritto all'O.D.G. avente per oggetto:

- ***Modifiche al Regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per il rilascio delle concessioni di suolo pubblico, approvato con deliberazione del C.C. n. 71 del 07.07.2009.***

La proposta di deliberazione viene illustrata dall'Assessore MONOSI;

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO comunica che al tavolo di presidenza è stato depositato un emendamento a firma del Cons. TRAMACERE, che qui di seguito si riporta:

EMENDAMENTO AGGIUNTIVO

All'art. 39 rimane confermato l'originario comma 4 che così recita:

4) La tassa per l'occupazione del suolo pubblico non è dovuta per le zone tariffate per le quali è prevista l'indennità di parcheggio da corrispondere alla società concessionaria del servizio.

Per quanto sopra, la lett. "f" del deliberato è da ritenersi soppressa.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, accertato che nessun altro è iscritto a parlare, pone in votazione l'emendamento a firma del Cons. TRAMACERE, che a maggioranza dei presenti viene approvata;

Si dà atto che, al momento della votazione, risultano in aula i Consiglieri:

PRESENTI N. 21

FAVOREVOLI N. 17 (IL PRESIDENTE - IL SINDACO - TORRICELLI - SIGNORE S. - FORESIO - MONTICELLI - MAZZOTTA - CAIRO - MARIANO - SIGNORE P. - MONTINARO - GUERRIERI - GRECO - ALFARANO - BRANDI - GARRISI - LAMOSA)

ASTENUTI N. 4 (ROTUNDO - SALVEMINI - CITRARO - LEUCCI)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, accertato che nessun altro è iscritto a parlare, pone in votazione la proposta di deliberazione, comprensiva dell'emendamento precedentemente approvato, che a maggioranza dei presenti viene approvata;

Si dà atto che, al momento della votazione, risultano in aula i Consiglieri:

PRESENTI N. 21

FAVOREVOLI N. 18 (IL PRESIDENTE - IL SINDACO - TORRICELLI - SIGNORE S. - ROTUNDO - FORESIO - MONTICELLI - MAZZOTTA - CAIRO - MARIANO - SIGNORE

P. - MONTINARO - GUERRIERI - GRECO - ALFARANO - BRANDI - GARRISI - LAMOSA)

ASTENUTI N. 3 (SALVEMINI - CITRARO - LEUCCI)

Per cui

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 7. 9.2009, con la quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per il rilascio delle concessioni di suolo pubblico (Art. 40 D.Lgs. 15/11/1993 n. 507), successivamente emendato con le deliberazioni del C.C. n. 32 del 20.3.2013, n. 54 dell'1.8.2012, n. 79 del 31.10.2013 e n. 72 del 19.10.2015;

Considerato che:

- all'art. 7, co. 9, dopo le parole "come per legge," sono state ripetute le parole "*essere prescritto un congruo deposito cauzionale*" e pertanto trattasi evidentemente di un mero errore di trascrizione, per cui è necessario provvedere alla espunzione;
- l'art. 8, comma 1, elenca gli elementi che devono essere contenuti nell'atto di concessione, tra i quali quelli indicati alla lettera a) ed in particolare le generalità, la residenza ed il domicilio del concessionario, mentre è opportuno che l'atto di concessione debba indicare anche il codice fiscale e la Partita IVA;
- l'art. 14, comma 1, prevede che il Comune può disporre controlli, accessi o verifiche sul luogo dell'occupazione da parte dei vigili urbani o da parte di incaricati degli uffici comunali o dell'eventuale Concessionario Tosap, i quali, ai sensi del successivo comma 2 dello stesso art. 14, compilano il verbale di contestazione di illecito. Tale verbale di contestazione, però, è una prerogativa esclusiva degli Agenti di P.M., mentre agli incaricati degli uffici comunali o al Concessionario compete l'accertamento d'ufficio. Pertanto, al comma 2 dell'art. 14 è necessario sostituire la parola "incaricati" con le parole "Agenti di P.M.". Conseguentemente, all'art. 14, dopo il comma 2, dovrà essere aggiunto il comma 2bis che dovrà disporre che, se nel corso dell'accesso o dell'ispezione da parte di incaricati degli uffici comunali o dell'eventuale Concessionario Tosap, vengono rilevate violazioni dovute a mancanza di concessione, occupazione di spazio maggiore o diverso da quello concesso, omessi o insufficienti pagamenti della tassa, l'accertamento è eseguito d'ufficio;
- il secondo periodo, del primo comma, dell'art. 32, prevede la sussistenza di tre condizioni concomitanti ai fini della tassazione di un'area sottoposta a servitù di pubblico passaggio e cioè che l'area privata sia utilizzata in modo indiscriminato da una collettività indeterminata di persone, la stessa area sia concretamente idonea a soddisfare, attraverso il costante collegamento anche indiretto alla pubblica via, esigenze di interesse generale e sia oggetto di interventi di manutenzione da parte della Pubblica Amministrazione, che se ne assume la cura. Quest'ultima non può essere una condizione "*sine qua, non*" atteso che un'area privata può dirsi ad uso pubblico quando su di essa è consentito il passaggio indiscriminato da parte della generalità degli individui (*uti cives*) ed occorre, altresì, che tale uso soddisfi un interesse pubblico e cioè la concreta idoneità dell'area a soddisfare esigenze di generale interesse, titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico, che può identificarsi anche nella protrazione dell'uso stesso da tempo immemorabile, posto che il passaggio deve essere esercitato (*iure servitutis publicae*) da una collettività di persone

qualificate dall'appartenenza ad una comunità territoriale e quindi in presenza della c.d. "*dicatio ad patriam*", cioè della volontaria destinazione, da parte del proprietario dell'area, al passaggio costante ed indiscriminato a favore di una generalità di persone, da tempo imprecisato (*ab immemorabilia*) e in modo non precario né discontinuo, assoggettando così il bene stesso al correlativo uso da parte della collettività. La circostanza che l'area debba essere oggetto di interventi di manutenzione da parte della Pubblica Amministrazione potrebbe ingenerare false aspettative tra i proprietari, circa la cura delle aree sottoposte a pubblico passaggio. Pertanto, è opportuno chiarire che le occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo privato, gravato da servitù di pubblico passaggio, sono soggette al pagamento della tassa ove risulti un titolo costitutivo, ovvero risultino, senza termini temporali, contestualmente sussistenti le seguenti condizioni: l'area privata sia utilizzata in modo indiscriminato da una collettività indeterminata di persone e sia resa, da parte del proprietario, disponibile al passaggio in modo non precario né discontinuo; la stessa area sia concretamente idonea a soddisfare, attraverso il costante collegamento anche indiretto alla pubblica via, esigenze di interesse generale;

- il comma 4, dell'art. 39, prevede che la tassa per l'occupazione del suolo pubblico non è dovuta per le zone tariffate per le quali è prevista l'indennità di parcheggio da corrispondere alla società concessionaria del servizio. Tale norma oltre a confliggere con la disciplina recata dall'art. 39 rubricato "riduzioni e maggiorazioni della tariffa per le occupazioni permanenti", può determinare confusione circa l'individuazione del soggetto passivo, che dovrebbe essere esonerato dal pagamento della tassa, atteso che al pagamento della Tosap assolve il Concessionario delle zone tariffate. Pertanto, è opportuna la soppressione del predetto 4 comma dell'art. 39;

- l'art. 40 stabilisce le modalità di calcolo delle tariffe per le occupazioni temporanee e, al comma 3, quantifica le ore giornaliere da utilizzare per il calcolo della tariffa in presenza di occupazioni da parte di esercizi pubblici per la collocazione di tavolini e sedie destinati alla sosta della clientela. La disciplina è applicabile a quelle aree delimitate esclusivamente con pedane o fioriere. Questa previsione pone dei limiti ingiustificabili, considerato che le occupazioni con tavolini e sedie vengono effettuate, per la maggior parte, con gazebo, dehors o altre strutture amovibili alle quali è opportuno estendere la possibilità di delimitazione dell'area soggetta a tassazione;

- all'art. 40, dopo il comma 3, si ritiene di dover aggiungere il seguente comma "4. La tariffa si intende altresì calcolata convenzionalmente per 19 ore giornaliere per le occupazioni temporanee con gazebo o strutture amovibili in occasione di fiere, festeggiamenti o per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, purché la durata dell'occupazione sia superiore a due giorni.", per il principio di equità fiscale, in relazione a quanto stabilito dal secondo comma dello stesso art. 40, appena sopra considerato;

- l'art. 42, comma 5, prevede che le fioriere poste su aree pubbliche e devolute al Comune siano esentate dal pagamento della tassa. Si ritiene opportuno che la devoluzione al Comune debba essere formalizzata con atti bilaterali ai fini della certezza della cessione, per cui dopo le parole "Comune stesso" devono essere aggiunte le parole "con atti formali bilaterali.";

- l'art. 43 del regolamento elenca i casi di esclusione della tassa, peraltro previsti espressamente dal D.Lgs. n. 507/93. Il comma 3 dello stesso articolo 43 del regolamento esclude le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni di qualunque tipo realizzate ed organizzate dal Comune e in collaborazione con i soggetti privati purché autorizzate con apposito atto amministrativo (Delibera e/o Decisione di Giunta Comunale). Tale previsione deve essere correttamente enumerata tra i motivi di

esenzione e non tra quelli di esclusione ed opportunamente modificata al fine di evitare eventuali confusioni ai fini della tassazione. Pertanto, il comma 3, dell'art. 43, dovrà essere soppresso, mentre al precedente art. 42, dopo il comma 5, dovrà essere inserito il seguente comma "6. Sono esenti dalla Tosap le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni di qualunque tipo realizzate ed organizzate dal Comune in collaborazione con soggetti privati, purché l'esenzione sia autorizzata con Deliberazione della Giunta Comunale, che giustifichi l'interesse pubblico e ne approvi il relativo progetto";

- all'art. 45, comma 2, per un errore di scrittura, è indicato il comma 6 dell'art. 44, del regolamento, anziché il c. 7, che prevede le modalità di pagamento della tassa a quale ci si riferisce, per cui è opportuna una rettifica del testo;
- all'art. 50, comma 1, dopo la parola "dal" aggiungere le parole "1.1.2016".

Ritenuto di dover emendare il regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per il rilascio delle concessioni di suolo pubblico, nel senso di cui sopra e per le motivazioni espresse nelle suddette considerazioni;

Visto:

- lo Statuto Comunale;
- la il D.Lgs. 15-11-1993 n. 507;
- il D.Lgs. 15-12-1997 n. 446
- il D.Lgs. 18/8/2000 n°267, T.U. Leggi EE.LL. e s.m.i.;
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal Dirigente del Settore Tributi;
- il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari;
- il parere del Collegio dei Revisori dei Conti reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il parere della Commissione Bilancio e Tributi espresso nella seduta del 18/12/2015;

Con voti: maggioranza dei presenti

FAVOREVOLI N. 18 (IL PRESIDENTE - IL SINDACO - TORRICELLI - SIGNORE S. - ROTUNDO - FORESIO - MONTICELLI - MAZZOTTA - CAIRO - MARIANO - SIGNORE P. - MONTINARO - GUERRIERI - GRECO - ALFARANO - BRANDI - GARRISI - LAMOSA) -
ASTENUTI N. 3 (SALVEMINI - CITRARO - LEUCCI)

DELIBERA

Per quanto sopra riportato:

- 1) di emendare l'allegato regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per il rilascio delle concessioni di suolo pubblico (Art. 40 D.Lgs. 15/11/1993 n. 507), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 7. 9.2009 e successivamente emendato con le deliberazioni del C.C. n. 32 del 20.3.2013, n. 54 dell'1.8.2012, n. 79 del 31.10.2013 e n. 72 del 19.10.2015, parte integrante e sostanziale del presente atto, così come segue:
 - a) All'art. 7, co. 9, dopo le parole "come per legge," espungere le parole "essere prescritto un congruo deposito cauzionale";
 - b) All'art. 8, comma 1, lett. a), dopo la parola "residenza", la parola "ed" è sostituita con una virgola e dopo la parola "domicilio" sono aggiunte le parole " , il C.F. e la P.I.";

- c) All'art. 14, comma 2, la parola "incaricati" è sostituita con le parole "Agenti di P.M.";
 - d) All'art. 14, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma : "2bis. Se, nel corso dell'accesso o dell'ispezione da parte di incaricati degli uffici comunali o dell'eventuale Concessionario Tosap, vengono rilevate violazioni dovute a mancanza di concessione, occupazione di spazio maggiore o diverso da quello concesso, omessi o insufficienti pagamenti della tassa, l'accertamento è eseguito d'ufficio, mediante emissione di apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di sessanta giorni per il pagamento.";
 - e) Il secondo periodo, del primo comma, dell'art. 32, è sostituito con il seguente: "Le occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo privato, gravato da servitù di pubblico passaggio, sono soggette al pagamento della tassa ove risulti un titolo costitutivo, ovvero risultino, senza termini temporali, contestualmente sussistenti le seguenti condizioni: l'area privata sia utilizzata in modo indiscriminato da una collettività indeterminata di persone e sia resa, da parte del proprietario, disponibile al passaggio in modo non precario né discontinuo; la stessa area sia concretamente idonea a soddisfare, attraverso il costante collegamento anche indiretto alla pubblica via, esigenze di interesse generale.";
 - f) **(soppresso);**
 - g) All'art. 40, comma 3, dopo la parola "pedana" la congiunzione disgiuntiva "o" è sostituita con una virgola e dopo la parola "fioriere" sono aggiunte le parole ", gazebo, dehors o altre strutture amovibili";
 - h) All'art. 40, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma "4. La tariffa si intende altresì calcolata convenzionalmente per 19 ore giornaliere per le occupazioni temporanee con gazebo o strutture amovibili in occasione di fiere, festeggiamenti o per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, purché la durata dell'occupazione sia superiore a due giorni.";
 - i) All'art. 42, comma 5, dopo le parole "Comune stesso" sono aggiunte le seguenti parole "con atti formali bilaterali.";
 - j) All'art. 42, dopo il comma 5, è inserito il seguente comma "6. Sono esenti dalla Tosap le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni di qualunque tipo realizzate ed organizzate dal Comune in collaborazione con soggetti privati, purché l'esenzione sia autorizzata con Deliberazione della Giunta Comunale, che giustifichi l'interesse pubblico e ne approvi il relativo progetto.";
 - k) Il comma 3, dell'art. 43, è soppresso;
 - l) All'art. 45, comma 2, dopo le parole "dall'art. 44, ", le parole "c. 6" sono sostituite con le parole "c. 7";
 - m) All'art. 50, comma 1, dopo la parola "dal" aggiungere le parole "1.1.2016".
- 2) di trasmettere copia della presente deliberazione e del regolamento in oggetto, così come emendato, che qui si allega per costituirne parte integrante e sostanziale, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la richiesta di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, con la stessa votazione precedentemente espressa:

FAVOREVOLI N. 18 (IL PRESIDENTE - IL SINDACO - TORRICELLI - SIGNORE S. - ROTUNDO - FORESIO - MONTICELLI - MAZZOTTA - CAIRO - MARIANO - SIGNORE P. - MONTINARO - GUERRIERI - GRECO - ALFARANO - BRANDI - GARRISI - LAMOSA) -

ASTENUTI N. 3 (SALVEMINI - CITRARO - LEUCCI)

DELIBERA

Dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/00 la deliberazione, immediatamente eseguibile.

**I suddetti interventi sono integralmente riportati
nel resoconto stenotipico in atti**

Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.
F.to Dott. Alfredo PAGLLARO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Vincenzo SPECCHIA

PER LA REGOLARITA' TECNICA-AMMINISTRATIVA

Si esprime parere FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Piero ERRICO

DATA 15/12/2015

PER LA REGOLARITA' CONTABILE E L'ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Salvatore LAUDISA

DATA 15/12/2015

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

E' in pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale

Dal 24 DIC 2015 al 7 GEN 2016

Dichiarata esecutiva ex art. 134, comma 4 D.Lgs 267/2000.

Lecce 24 DIC 2015

L'Addetto al Servizio



IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. V. SPECCHIA

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi

Dal.....al.....

Art. 124, co.1, D.Lgs. 267/00 e che contro la medesima non sono pervenute opposizioni

Lecce,

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. V. SPECCHIA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
In carta semplice per uso amministrativo

Dal Municipio, li 24 DIC 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vincenzo SPECCHIA

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to be 'V. Specchia', is written over the printed name of the General Secretary.

TESTO EMENDATO
ED APPROVATO
— o —

Allegato alla Delib. del C. C.
n. 112 del 22/12/2015



COMUNE di LECCE
Assessorato Tributi e Fiscalità Locale

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
E PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO
(Art. 40 D.Lgs. 15/11/1993 n. 507)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 71 del 7 settembre 2009

Emendamenti:

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 20 marzo 2012
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 dell'1.8.2012
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 31.10.2013
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 19.10.2015
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 del 22/12/2015

Indice

CAPO I : OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE SEZIONE I : OCCUPAZIONI IN GENERE

- Art. 1 - Ambito e scopo del Regolamento
- Art. 2 - Occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Art. 3 - Occupazioni abusive
- Art. 4 - Domanda di occupazione
- Art. 5 - Occupazioni derivanti da situazioni di emergenza
- Art. 6 - Contenuto della domanda
- Art. 7 - Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione
- Art. 7-bis - Conferenza dei Dirigenti
- Art. 8 - Contenuto ed effetti dell'atto di concessione
- Art. 9 - Titolare della concessione
- Art. 10 - Rinnovazione e disdetta della concessione
- Art. 11 - Obblighi del concessionario - Diritti di terzi
- Art. 12 - Modifica e sospensione della concessione
- Art. 13 - Revoca, decadenza ed estinzione della concessione
- Art. 14 - Diritto di controllo - Accertamento delle violazioni - Ordinanza di sgombero e ripristino
- Art. 15 - Denuncia di variazione o cessazione dell'occupazione
- Art. 16 - Occupazioni per esecuzioni di lavori
- Art. 17 - Manutenzione delle aree e delle opere

SEZIONE II : OCCUPAZIONI DI TIPO PARTICOLARE

- Art. 18 - Posteggi nei mercati e posteggi per venditori su aree pubbliche in genere
- Art. 19 - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante
- Art. 20 - Esposizione di merce
- Art. 21 - Occupazioni con tende, insegne, impianti pubblicitari, vetrine e simili
- Art. 22 - Passi carrabili – Cartelli segnaletici su accessi
- Art. 23 - Distributori di carburanti – Distributori di tabacchi – Dispensatori di merci varie
Bancomat esterni
- Art. 24 - Occupazioni per lavori edili, installazioni, ingombri o depositi
- Art. 25 - Occupazioni suolo pubblico per la somministrazioni di alimenti e bevande
- Art. 26 - Occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale per le reti di erogazione di pubblici servizi
- Art. 27 - Sanzioni amministrative irrogate ai sensi del Codice della Strada
- Art. 28 - Sanzioni amministrative ai sensi del presente Regolamento
- Art. 29 - Sanzione della rimozione delle strutture
- Art. 30 - Ripristino dello stato dei luoghi

CAPO II : TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 31 - Applicazione della tassa
- Art. 32 - Oggetto della tassa
- Art. 33 - Soggetto attivo
- Art. 34 - Soggetto passivo
- Art. 35 - Funzionario Responsabile

Art. 36 - Graduatoria della tassa e classificazione del territorio comunale
Art. 37 - Commisurazione e determinazione della tassa
Art. 38 - Tariffe delle occupazioni permanenti
Art. 39 - Riduzioni e maggiorazioni della tariffa per le occupazioni permanenti
Art. 40 - Tariffe delle occupazioni temporanee
Art. 41 - Riduzioni e maggiorazioni delle tariffe per le occupazioni temporanee
Art. 42 - Esenzioni dalla tassa
Art. 43 - Esclusione dalla tassa
Art. 44 - Denuncia e versamento della Tassa
Art. 45 - Convenzioni
Art. 46 - Rimborsi
Art. 47 - Sanzioni ed interessi
Art. 48 - Riscossione coattiva
Art. 49 - Rinvio ad altre disposizioni
Art. 50 - Entrata in vigore
Art. 51 - Disposizioni finali

CAPO I : OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

SEZIONE I : OCCUPAZIONI IN GENERE

Art. 1

Ambito e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative in materia e disciplina i criteri di applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni relative alle occupazioni medesime.
2. Con il termine "tassa", usato negli articoli seguenti, si intende la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al D.Lgs. del 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni.

Art. 2

Occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. L'occupazione di qualsiasi natura, effettuata, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, ovvero gli spazi soprastanti e/o sottostanti tutte le predette aree, **è soggetta alla tassa. L'occupazione delle suddette aree è consentita a condizione che sia formalmente concessa dal Comune nel rispetto delle norme di legge e del presente regolamento⁽¹⁾.**
2. Le occupazioni di cui al comma precedente si suddividono in permanenti e temporanee:
 - a. sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b. sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
3. Ai soli fini dell'applicazione della tassa, sono considerate occupazioni temporanee, però da tassare con tariffa ordinaria maggiorata del 20%, quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.

Art. 3

Occupazioni abusive

1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta concessione o scadute e non rinnovate o revocate oppure in contrasto con le disposizioni in base alle quali furono rilasciate, sono abusive.
2. La tassa è dovuta anche per le occupazioni di fatto o abusive, indipendentemente dal rilascio della relativa concessione.
3. In caso di occupazioni di fatto o abusive, indipendentemente dall'applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, si applicano le sanzioni amministrative previste dal presente regolamento.

⁽¹⁾ Comma modificato con deliberazione del C.C. n. 72 del 19.10.2015

Art. 4

Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi ed aree pubbliche o destinati ad uso pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve farne apposita domanda al Comune ed ottenere regolare concessione.
2. La domanda, redatta in carta bollata ed intestata al Dirigente competente, deve essere presentata o all'ufficio del Protocollo Generale per l'apposizione del timbro-datario o al Settore di competenza secondo il seguente criterio:

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Domanda per il rilascio dell'autorizzazione o concessione per le occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale realizzate con cavi, condutture, impianti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, previo parere del Settore Mobilità e Trasporti nel momento in cui ha influenza sul traffico.

SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI

Domanda per la realizzazione di parcheggi temporanei ad uso pubblico o privato
Domanda per la realizzazione ed apertura di passi carrabili, nonché per il rilascio degli appositi cartelli segnaletici di divieto di sosta davanti agli accessi carrabili.

Domanda per l'installazione di dissuasori fissi o mobili, paracarri, fioriere, ecc. previo parere del Settore LL.PP.

Domande per eseguire opere depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade, piazze e simili e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità.

SETTORE URBANISTICA

Domanda per occupazioni derivanti da attività edilizie se riferita a nuovi comparti di edilizia pubblica, previo parere del settore MOBILITA' E TRASPORTI

Domanda per la realizzazione di chioschi ed edicole, previo parere dei Settori LL.PP., Mobilità e Trasporti e **Settore Attività Economiche e Produttive**⁽²⁾

Domanda per le occupazioni di suolo pubblico permanente in genere, ivi comprese le domande per la installazione di impianti per la distribuzione di carburanti, di distributori di tabacchi, di dispensatori di merci varie, di bancomat esterni, previo parere dei Settori LL.PP., e Mobilità e Trasporti

Domanda per l'occupazione di suolo pubblico da parte dei titolari di licenza per la somministrazione di alimenti e bevande (Ristoranti e Bar), previo parere del settore MOBILITA' E TRASPORTI e **Settore Attività Economiche e Produttive**⁽³⁾

SETTORE CULTURA

Domanda per l'occupazione di suolo pubblico temporaneo per la rappresentazione di manifestazioni e spettacoli culturali e sportivi

Domande programmate relative alle autorizzazioni per le occupazioni di suolo pubblico temporaneo per manifestazioni degli artisti di strada

⁽²⁾ Parole introdotte con deliberazione del C.C. n. 32 del 30.3.2012

⁽³⁾ Parole introdotte con deliberazione del C.C. n. 32 del 30.3.2012

SETTORE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE

Domanda per l'occupazione di suolo pubblico temporaneo esclusivamente per l'esercizio di attività commerciali, rivolte, cioè, unicamente alla commercializzazione di prodotti, compresa quella a scopo benefico, previo parere dei Settori Urbanistica, LL.PP, Mobilità e Trasporti

Domanda per l'occupazione di suolo pubblico relativo ad attrazioni e spettacoli viaggianti (esempio giostre, circhi, tiri a segno, ecc.);

Il Settore competente al rilascio della concessione è obbligato a trasmettere copia dell'autorizzazione / concessione rilasciata o dell'eventuale diniego, all'Ufficio Tributi, all'eventuale Concessionario Tosap, al fine di permettere le opportune verifiche.

Art. 5

Occupazioni derivanti da situazioni di emergenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio o che, se non effettuati tempestivamente, possono rappresentare pericolo per la pubblica incolumità, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione, che viene rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al Comando dei Vigili Urbani, che provvede ad accertare se esistono le condizioni di urgenza. In caso negativo verranno applicate le sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall' art. 30 e seguenti del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni).

Art. 6

Contenuto della domanda

1. La domanda, di cui al precedente articolo 4, debitamente sottoscritta dal richiedente, deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA qualora lo stesso ne sia in possesso, il nominativo e il recapito telefonico di una persona reperibile nell'arco dell'intera giornata e per tutta la durata dell'occupazione;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quello di cui al punto precedente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA, qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda (nel caso dei condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore), il nominativo e il recapito telefonico di una persona reperibile nell'arco dell'intera giornata e per tutta la durata dell'occupazione;
 - c) l'ubicazione esatta e l'entità della superficie di area pubblica che si intende occupare;

- d) l'oggetto dell'occupazione, i motivi a fondamento della stessa, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire e le modalità d'uso;
 - e) il periodo dell'occupazione;
 - f) la dichiarazione di conoscere e soggiacere a tutte le condizioni che la legge richiede per l'esercizio dell'attività connessa all'occupazione richiesta;
 - g) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, nonché l'impegno a versare, su richiesta, eventuale cauzione che l'Ufficio concedente ritenesse opportuna;
 - h) la dichiarazione che il richiedente accetta tutte le condizioni contenute nel presente regolamento, nonché tutte le altre norme che l'Amministrazione intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta e a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
2. La domanda deve essere necessariamente corredata dalla relativa documentazione tecnica (indicazioni metriche dello spazio da occupare, grafici, disegni, fotografie, progetti, calcoli di stabilità, ecc...). Il richiedente, comunque, è tenuto a produrre o presentare, all'Ufficio competente, qualsiasi documento o dato ritenuto necessario ai fini dell'esame della domanda.
3. In particolare, per gli attraversamenti del suolo con condutture elettriche ed altri impianti, ferme restando le norme previste dalle leggi vigenti, il Comune può richiedere, a corredo della domanda, tutti gli elementi relativi alle linee, alle strutture ed alla stabilità dei supporti ed imporre l'adozione di speciali dispositivi ritenuti necessari per meglio salvaguardare la sicurezza del transito.

Art. 7

Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione

1. Le domande di concessione relative ad occupazioni sono assegnate, ai sensi del precedente articolo 4, al Settore competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse.
2. Il termine per la conclusione del procedimento di concessione è di norma di 30 (trenta) giorni lavorativi, con decorrenza dalla data di acquisizione della domanda in originale da parte dell'Ufficio del protocollo generale.
3. Nei termini su indicati deve essere data risposta all'istante e qualora negativa occorre comunicare le motivazioni dal mancato accoglimento e l'autorità alla quale eventualmente ricorrere.
4. Qualora la domanda presentata sia incompleta, il responsabile del procedimento trasmette all'interessato, **nei modi e termini di legge⁽⁴⁾**, apposita richiesta di integrazione, indicando le cause di irregolarità o incompletezza. L'inosservanza da parte dell'istante del termine per l'integrazione della domanda costituisce tacita rinuncia alla domanda stessa.
5. Le domande presentate per la medesima area da più richiedenti sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, salvo sussistano eventuali diverse priorità stabilite dal Comune con atto motivato.
6. Nell'istruttoria della domanda verrà tenuto particolarmente conto delle esigenze della circolazione, dell'igiene, della sicurezza pubblica e dell'estetica (specie per quanto attiene alle richieste di occupazione di marciapiedi, di piazze, di zone limitrofe a strade

⁽⁴⁾ Parole sostituite con deliberazione del C.C. n. 72 del 19.10.2015

prive di marciapiede, di aree e spazi fronteggianti i negozi), con l'osservanza delle specifiche disposizioni di legge in materia di viabilità e circolazione stradale, di edilizia, di pubblici servizi, di esercizi commerciali e di quant'altro previsto nei regolamenti, piani e programmi comunali. A tal proposito, il Settore competente al rilascio della concessione per l'occupazione di suolo pubblico dovrà richiedere appositi pareri agli altri Settori amministrativi o comunali interessati, ai fini del rilascio della concessione. In particolare è fatto obbligo di verificare, tramite il Settore Tributi, Ufficio TOSAP o l'eventuale concessionario, l'esistenza di pendenze tributarie TOSAP.

7. Tutte le concessioni rilasciate dai vari Settori secondo la loro competenza dovranno comunque essere tempestivamente trasmesse al Comando della Polizia Municipale ed al Settore Tributi per gli eventuali e relativi adempimenti e/o controlli.
8. **La concessione non può essere rilasciata o rinnovata nel caso di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti definitivi relativi alla Tosap rinvenienti anche da occupazioni diverse da quella per cui si inoltra la richiesta. La concessione verrà rilasciata se il soggetto richiedente regolarizza la propria posizione debitoria, secondo un piano di rientro delle morosità ai sensi del vigente regolamento delle entrate tributarie. Il mancato pagamento di otto rate successive anche⁽⁵⁾ non consecutive fa decadere il richiedente dal beneficio della rateizzazione e dal diritto di ottenere altre concessioni fino all'estinzione delle morosità.⁽⁶⁾**
9. Nei casi di occupazione per l'esecuzione di lavori, opere e impianti che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni alle proprietà comunali o a terzi o infine in particolari circostanze che lo giustifichino per il tipo di occupazione o per l'uso che si intende fare del suolo pubblico, **deve essere prescritto un deposito cauzionale, come per legge,⁽⁷⁾⁽⁸⁾** costituito mediante assegno circolare o regolare polizza fidejussoria, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento danni.
10. Lo svincolo dell'eventuale cauzione prestata a garanzia può essere ottenuto, al termine dell'occupazione, dopo aver eseguito i lavori occorrenti.
11. Al termine della concessione, qualora non vi sia rinnovo, il titolare ha l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per ripristinare il suolo pubblico, nei termini fissati dall'Amministrazione.
12. Sono fatte salve le norme e le procedure vigenti contenute nel Piano Regolatore Generale e in altri atti riguardanti la collocazione di opere e manufatti sul suolo pubblico che non siano in contrasto con le disposizioni di legge vigenti e con il presente Regolamento.
13. Sono comunque rigettate le richieste di occupazione di aree e spazi pubblici per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge e dai regolamenti comunali o che siano in contrasto con motivi di estetica e di decoro cittadino oppure non siano conciliabili con le esigenze della pubblica viabilità e dei pubblici servizi.

⁽⁵⁾ Parola aggiunta con deliberazione del C.C. n. 72 del 19.10.2015

⁽⁶⁾ Comma sostituito con deliberazione del C.C. n. 79 del 31.10.2013

⁽⁷⁾ Parole modificate con deliberazione del C.C. n. 72 del 19.10.2015

⁽⁸⁾ Parole espunte con deliberazione del C.C. n. 112 de 22/12/2015

Art. 7-bis
Conferenza dei Dirigenti

1. Per le richieste di occupazione di suolo pubblico, che, per la loro complessità e/o particolarità, dovessero comportare un esame congiunto sotto diversi aspetti, su richiesta motivata del Settore interessato, il **Segretario Generale o il Direttore Generale, se nominato⁽⁹⁾**, provvederà a convocare una Conferenza dei Dirigenti, presieduta dallo stesso **Segretario Generale o ⁽¹⁰⁾ Direttore Generale**, la quale esprimerà parere sulla concessione o meno dell'occupazione del suolo pubblico.
2. Alla Conferenza dei Dirigenti dovranno partecipare i rappresentanti dei Settori interessati individuati dal Presidente della conferenza stessa.

Art. 8
Contenuto ed effetti dell'atto di concessione

1. L'atto di concessione, rilasciato in bollo, deve contenere:
 - a) le generalità, la residenza, **il domicilio, il C.F. e la P.I. del concessionario⁽¹¹⁾**;
 - b) l'ubicazione e le misure dello spazio concesso;
 - c) la durata della concessione, la frequenza dell'occupazione, l'eventuale fascia oraria di occupazione, nonché il termine iniziale e finale dell'occupazione;
 - d) la destinazione d'uso;
 - e) le eventuali condizioni di carattere tecnico ed amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
 - f) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 11 del presente regolamento;
 - g) le prescrizioni di carattere generale di cui al successivo comma;
 - h) l'eventuale obbligo di versamento della cauzione entro congruo termine;
 - i) ogni altra indicazione necessaria o prevista dalle leggi e dai regolamenti.
2. La concessione è rilasciata:
 - a termine, per la durata massima di anni 9, al termine dei quali scadrà e sarà rinnovabile tramite nuova concessione su domanda dell'interessato;
 - senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
 - con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dalle attività connesse all'occupazione;
 - con facoltà dell'Ente di imporre nuove condizioni;
 - con l'intesa che la concessione è sempre revocabile.
3. Nel caso in cui l'occupazione riguardi strade e loro pertinenze ai sensi del vigente Codice della Strada, devono essere rispettate le prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo regolamento d'esecuzione ed attuazione.
4. Il concessionario è tenuto, in ogni caso, a non creare situazioni di possibile pericolo o intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
5. E' a carico del titolare della concessione ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possano essere arrecati a terzi per effetto dell'occupazione, nonché ogni onere per la conduzione dell'occupazione secondo criteri di normale diligenza.

⁽⁹⁾ Parole sostituite con deliberazione del C.C. n. 72 del 19.10.2015

⁽¹⁰⁾ Parole aggiunte con deliberazione del C.C. n. 72 del 19.10.2015

⁽¹¹⁾ Lettera modificata con deliberazione del C.C. n. 112 del 22/12/2015

6. L'importo e le modalità di pagamento della tassa e/o dell'eventuale somma dovuta per l'occupazione, è riscosso dal Settore Tributi Ufficio TOSAP del comune o dall'eventuale concessionario in applicazione del regolamento e delle tariffe stabilite dall'amministrazione comunale.

Art 9

Titolare della concessione

1. La concessione è rilasciata esclusivamente al richiedente di cui al precedente articolo 6 ed è vietata qualsiasi sub concessione. La concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica che il concessionario sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, senza essersi procurato, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.
2. E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persona di fiducia indicata anticipatamente al competente Settore comunale.
3. Chi intende subentrare, per qualunque titolo, al concessionario deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, aggiornerà l'originario atto di concessione, se non ancora scaduto e restando invariati gli altri elementi dello stesso.
4. I subentri di cui ai precedenti commi devono essere comunicati dal Settore competente al Settore Tributi , Ufficio TOSAP E all'eventuale Concessionario Tosap.

Art. 10

Rinnovazione e disdetta della concessione

1. Il Concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta al Comune nel termine perentorio di trenta giorni prima della scadenza della concessione in atto.
2. Anche la disdetta anticipata della concessione deve essere comunicata nel termine di cui al comma 1. La disdetta volontaria, non dovuta a cause di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione della tassa versata.
3. Il titolare di una autorizzazione di occupazione di suolo pubblico a carattere temporaneo, nel caso in cui intenda prolungare l'occupazione, deve inoltrare apposita richiesta al Comune entro il termine di scadenza della stessa, indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga.

Art. 11

Obblighi del concessionario - Diritti di terzi

1. Le concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di adempiere a tutti gli obblighi e a tutti gli adempimenti fiscali previsti, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione potessero derivare a terzi, tenendo indenne il Comune da ogni pretesa, azione o ragione di risarcimento.
2. Il concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari previste in dipendenza della concessione nonché il rispetto della corretta esecuzione e gestione delle opere da realizzare.
3. Inoltre ha l'obbligo:

- a) di esibire, a richiesta degli addetti comunali incaricati dei sopralluoghi e dei controlli, l'atto che autorizza l'occupazione, il disciplinare di concessione se esistente;
- b) di mantenere in condizioni di ordine, pulizia e igiene l'area occupata, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti;
- c) di provvedere, a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima;
- d) di dare attuazione alle ordinanze del Sindaco ed alle eventuali richieste o prescrizioni dei Settori interessati.

Art. 12

Modifica e sospensione della concessione

1. Il Comune può modificare o sospendere, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato, imponendo nuove condizioni, oppure lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di tutela della circolazione e della sicurezza stradale, dell'igiene, dell'estetica, del decoro, piani di riqualificazione, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. Il Comune può altresì sospendere temporaneamente l'utilizzo dell'area sottoposta a concessione, senza alcun indennizzo, nei seguenti casi: in occasione di manifestazioni promosse dallo Stato, dal Comune o da altri enti pubblici territoriali o per altri motivi di ordine pubblico o di comizi pubblici; per altre cause di forza maggiore (come ad esempio incendi, frane, nevicate, inondazioni, terremoti ecc.).
3. La modifica o la sospensione della concessione sono notificate all'utente con apposito provvedimento, nel quale è indicato il termine per l'osservanza, termine non soggetto ad interruzione, neppure in caso di eventuale ricorso da parte dell'interessato.
4. La sospensione dà diritto alla restituzione della quota proporzionale dell'eventuale tassa pagata in anticipo, senza interessi, esclusa qualsiasi altra indennità. La richiesta di rimborso indirizzata al Sindaco dovrà essere presentata entro sei mesi dalla cessazione dell'occupazione al Protocollo Generale che provvederà all'invio al Settore competente indicato al precedente art. 4. Se la richiesta di rimborso è accolta, il Settore competente darà comunicazione Al Settore Tributi Ufficio TOSAP ed alla Concessionaria TOSAP di procedere alla quantificazione e all'effettivo rimborso della TOSAP.

Art. 13

Revoca, decadenza ed estinzione della concessione

1. La revoca è disposta con atto formale nei seguenti casi:
 - a) il perdurante inadempimento o le reiterate violazioni delle condizioni previste nell'atto di concessione;
 - b) mancato pagamento della Tosap e di ogni altro onere o spesa dovuta, nei termini fissati dalla legge e/o dalla concessione stessa;
 - c) inosservanza della legge e dei regolamenti comunali;
 - d) danni alle proprietà comunali;
 - e) violazione delle norme di cui all'art. 11 e di quelle relative al divieto di sub concessione ed alle modalità di sub ingresso nell'uso del bene oggetto dell'occupazione;
 - f) uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la

concessione.

2. La revoca dà diritto alla restituzione della quota proporzionale dell'eventuale tassa pagata in anticipo, senza interessi, esclusa qualsiasi altra indennità. La richiesta di rimborso indirizzata al Sindaco dovrà essere presentata entro sei mesi dalla cessazione dell'occupazione al Protocollo Generale che provvederà all'invio al Settore competente indicato al precedente art. 4. Se la richiesta di rimborso è accolta, il Settore competente darà comunicazione all'Ufficio Tributi o alla Concessionaria Tosap di procedere alla quantificazione e all'effettivo rimborso della Tosap.
3. La decadenza è disposta con provvedimento del Dirigente del Settore che ha rilasciato l'atto concessorio nel caso in cui sia stata accertata la mancata occupazione o l'inizio dei lavori entro 120 giorni dalla data di rilascio della concessione. Detto termine è ridotto a 30 giorni se trattasi di occupazione con attrezzature non stabilmente infisse al suolo;
4. Ogni motivo di revoca o di decadenza sarà segnalato dagli Uffici competenti al Settore che ha rilasciato l'atto di concessione per l'avvio delle procedure di revoca.
5. La concessione di cui al presente Regolamento si estingue:
 - a) per scadenza del termine di durata, ove non venga rinnovata;
 - b) per rinuncia del concessionario;
 - c) per morte o per sopravvenuta incapacità legale del titolare o per estinzione della persona giuridica, salvo che nei trenta giorni successivi all'evento venga presentata regolare richiesta di subentro provvisorio dagli eredi o aventi causa, secondo quanto previsto dalla legge per lo svolgimento dell'attività propria dell'esercizio;
 - d) per dichiarazione di fallimento del concessionario salvo che il Giudice del fallimento consenta la prosecuzione dell'attività.
6. In caso di revoca della concessione o di scadenza della medesima, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, a rimettere ogni cosa nel pristino stato entro il termine stabilito dal Comune. In mancanza, vi provvede il Comune addebitando le spese al concessionario.

Art. 14

Diritto di controllo - Accertamento delle violazioni - Ordinanza di sgombero e ripristino

1. Il Comune può disporre in qualunque momento controlli, accessi o verifiche sul luogo dell'occupazione da parte o dei vigili urbani di qualsiasi settore o da parte di incaricati degli uffici comunali o dell'eventuale Concessionario Tosap, muniti di apposito tesserino di riconoscimento, ai quali deve essere esibita la documentazione amministrativa relativa alla concessione nonché quella attestante l'eventuale pagamento della tassa.
 2. Se nel corso dell'accesso o dell'ispezione vengono rilevate violazioni dovute a mancanza di concessione, occupazione di spazio maggiore o diverso da quello concesso, danni a persone, gli **Agenti di P.M.⁽¹²⁾** compilano il verbale di contestazione di illecito, al fine di addebitare ai responsabili i fatti o le omissioni. **Il verbale è trasmesso all'Ufficio Tributi o al Concessionario Tosap per l'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia, ovvero per mancato pagamento della tassa⁽¹³⁾.**
- 2bis. Se, nel corso dell'accesso o dell'ispezione da parte di incaricati degli uffici comunali o dell'eventuale Concessionario Tosap, vengono rilevate violazioni dovute a mancanza di concessione, occupazione di spazio maggiore o diverso da quello**

⁽¹²⁾ Parole sostituite con deliberazione del C.C. n. 112 del 22/12/2015

⁽¹³⁾ Periodo aggiunto con deliberazione del C.C. n. 112 del 22/12/2015

concesso, omessi o insufficienti pagamenti della tassa, l'accertamento è eseguito d'ufficio, mediante emissione di apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di sessanta giorni per il pagamento⁽¹⁴⁾.

3. La constatazione delle violazioni, salvo le sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, comporta come conseguenza l'obbligo della cessazione immediata dall'occupazione in violazione e di procedere, se necessario, al ripristino delle cose e dei luoghi e di conformarsi alle prescrizioni riportate nell'atto di concessione.
4. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche è disposta, previa contestazione delle relative infrazioni, apposita ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio, con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art. 15

Denuncia di variazione o cessazione dell'occupazione

1. La denuncia di variazione o cessazione dell'occupazione, va inoltrata al Settore competente di cui al precedente art. 4 del presente Regolamento. Detto Settore ha l'obbligo di provvedere, tempestivamente, a renderle note anche al Settore TRIBUTI, Ufficio TOSAP o all'eventuale Concessionario Tosap per il controllo degli adempimenti tributari.
2. La cessazione dell'occupazione non dà diritto ad alcun rimborso dei tributi versati in anticipo, se non nei casi o con le modalità previste dalle leggi vigenti.

Art. 16

Occupazioni per esecuzioni di lavori

1. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.
2. Oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di concessione, l'interessato deve:
 - a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
 - b) evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità Comunale;
 - c) evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal Comune o da altre Autorità;
 - d) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità.

⁽¹⁴⁾ Comma aggiunto con la deliberazione del C.C. n. 112 del 22/12/2015

Art. 17
Manutenzione delle aree e delle opere

1. La concessione di spazi ed aree comunali comporta altresì, per il concessionario, la loro continua ed adeguata manutenzione e l'obbligo della loro restituzione nel termine fissato, nelle stesse condizioni in cui si trovavano al momento della concessione, nonché il risarcimento di eventuali danni arrecati.
2. La manutenzione delle opere, eseguite negli spazi ed aree pubbliche e loro pertinenze, formanti oggetto della concessione, è sempre e comunque a carico del concessionario. Qualora i lavori di manutenzione richiedano interventi straordinari tali da modificare le caratteristiche e l'estetica dell'opera, il concessionario, prima di dare corso ai lavori, deve essere autorizzato dal Comune.

SEZIONE II : OCCUPAZIONI DI TIPO PARTICOLARE

Art. 18
Posteggi nei mercati e posteggi per venditori su aree pubbliche in genere

1. La disciplina delle occupazioni dei posteggi nelle fiere e nei mercati e dei posteggi per venditori su aree pubbliche in genere è regolata dai rispettivi regolamenti speciali, dalle leggi nazionali e regionali sulla disciplina del commercio. **Nelle more dell'approvazione della disciplina comunale di settore, si applica il presente regolamento⁽¹⁵⁾.**

Art. 19
Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. L'esercizio della attività del Commercio su aree pubbliche in forma itinerante non è soggetta a concessione per l'uso del suolo pubblico quando la sosta avviene per il tempo strettamente necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo e comunque non oltre 60 minuti nello stesso luogo a condizione che la sosta non avvenga in aree inibite alla stessa e comunque ad almeno 50 mt. lineari dalle intersezioni stradali

Art. 20
Esposizione di merce

1. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di pubblico passaggio, è soggetta a concessione ed è rilasciabile solo nel caso in cui non costituisca intralcio alla circolazione

⁽¹⁵⁾ Periodo introdotto con deliberazione del C.C. n. 32 del 30.3.2012

pedonale.

2. E' vietato collocare giornali o altre pubblicazioni periodiche, nonché la pubblicità relativa, sul suolo pubblico o sulle aree private gravate da servitù di pubblico passaggio. Per le edicole, tuttavia, è consentita l'occupazione di suolo pubblico per l'esposizione di giornali e pubblicazioni periodiche e della relativa pubblicità solo su appositi espositori, per complessivi mq 2. La collocazione di tali espositori deve avvenire previo ottenimento di apposita concessione di suolo pubblico. Le riviste e la relativa pubblicità possono essere collocate anche sulle facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita.

Art. 21

Occupazioni con tende, insegne, impianti pubblicitari, vetrine e simili

1. Le occupazioni con tende, insegne, impianti pubblicitari, vetrine e simili, sono sottoposte all'osservanza delle disposizioni del vigente Regolamento Edilizio Comunale, nonché del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei mezzi pubblicitari.

Art. 22

Passi carrabili – Cartelli segnaletici su accessi

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica nel piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. L'Ufficio competente per il rilascio delle autorizzazioni è il Settore Mobilità e Trasporti.
2. Il comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi a raso e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

Art. 23

Distributori di carburanti – Distributori di tabacchi – Dispensatori di merci varie Bancomat esterni

1. L'esame e l'istruttoria delle domande per la realizzazione degli impianti di distribuzione di carburanti nel territorio comunale ed il rilascio della relativa concessione sono di competenza del Settore Urbanistica.
2. La installazione e l'esercizio, lungo le strade comunali, di impianti di distribuzione di carburanti liquidi e gassosi e di lubrificanti per autotrazione ed impianti affini con le relative attrezzature ed accessori, sono consentiti nel rispetto delle vigenti norme in materia.
3. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi, dispensatori di merci varie, di bancomat esterni, le domande per il rilascio delle relative autorizzazioni devono essere inoltrate anch'esse al Settore Urbanistica

Art. 24

Occupazioni per lavori edili, installazioni, ingombri o depositi

1. Senza preventiva autorizzazione o concessione del Comune è vietato eseguire opere depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade, piazze e simili e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità. Competente al rilascio dell'autorizzazione o concessione è il Settore Mobilità e Trasporti che curerà l'informativa al Settore Urbanistica.
2. Chiunque esegue lavori o deposita materiali ovvero apre cantieri sulle aree pubbliche deve rispettare le norme relative ai comportamenti ed alle modalità stabilite dal vigente Codice della Strada e dal Regolamento di esecuzione dello stesso.
3. Le occupazioni, anche temporanee, di suolo con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, cantieri, impalcature di vario genere e simili per effettuare lavori edili, installazioni, ingombri o depositi vari, sottostanno alle norme delle leggi urbanistiche e della circolazione stradale, del Regolamento Edilizio, di Polizia e Igiene Urbana.
4. Le occupazioni per l'esecuzione di lavori, opere o impianti che determinino una manomissione delle aree occupate o da cui possono derivare danni alle proprietà comunali o a terzi, comportano sempre l'obbligo del perfetto ripristino delle opere medesime a carico dell'occupante o del rimborso al Comune delle spese sostenute in caso di esecuzione d'ufficio.
5. La tassa è dovuta altresì per le occupazioni a seguito di accumulo di materiali di sgombero o di risulta per i lavori eseguiti, nei limiti del suolo effettivamente occupato, e si applica la stessa tariffa delle occupazioni per lavori edili.

Art. 25

Occupazioni suolo pubblico per la somministrazioni di alimenti e bevande

1. I titolari di autorizzazioni per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, esclusivamente quelli di cui all'art.5, c.1, lett.a) e b) della Legge 25 agosto 1991, n. 287, e cioè rispettivamente ristoranti e bar, possono chiedere l'occupazione di suolo pubblico per svolgere la propria attività anche all'esterno.
2. Può essere chiesta una superficie massima pari a quella che risulta essere autorizzata per lo stesso scopo all'interno del locale medesimo.
3. In ogni caso, la massima superficie di suolo pubblico concedibile non potrà mai essere superiore ai 50 (cinquanta) metri quadrati.
4. Il rilascio dell'eventuale concessione di suolo pubblico non esonera il titolare di cui al primo comma dal munirsi di tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività sull'area pubblica concessa all'esterno.

Art. 26

Occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale per le reti di erogazione di pubblici servizi

1. L'ufficio competente per il rilascio delle concessioni/autorizzazioni per le occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo o del soprassuolo stradale, realizzate con cavi, condutture, impianti ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse da aziende erogatrici di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali

ai servizi medesimi, è il Settore Lavori Pubblici.

Art. 27

Sanzioni amministrative irrogate ai sensi del Codice della Strada

1. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale o esegue lavori, opere o depositi sulle strade o non ottempera alle prescrizioni contenute nell'atto concessorio, soggiace alle sanzioni previste dagli artt. 20, 21 e 211 del D.Lgs. del 30/04/1992 n. 285 (Codice della Strada).

Art. 28

Sanzioni amministrative ai sensi del presente Regolamento

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento ed in particolare per quelle indicate al successivo comma 2, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 103,29 a € 619,74 ai sensi di quanto previsto dalla Legge 24.11.1981 n. 689, oltre alle sanzioni eventualmente applicabili per le violazioni alle ordinanze sindacali, ove applicabili ed inerenti l'oggetto del presente regolamento.
2. Le violazioni riguardano:
 - a. occupazioni senza autorizzazione o senza concessione;
 - b. mancata o parziale esecuzione di interventi di manutenzione delle opere e degli impianti;
 - c. mancata osservanza delle modalità e prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione.
 - d. commercio su aree pubbliche vietato **da apposito provvedimento**⁽¹⁶⁾.
3. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta nei casi in cui si siano verificati danni a terzi o al Comune.
4. Il Sindaco può emettere ordinanze per l'esecuzione delle norme di cui al presente Regolamento.

Art. 29

Sanzione della rimozione delle strutture

1. Alle violazioni delle norme del presente Regolamento, che comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, consegue la rimozione delle strutture collocate abusivamente o in difformità di quanto autorizzato, applicata con apposita ordinanza, ove non sia possibile e/o eseguita la regolarizzazione entro il termine stabilito.
2. Nello stesso provvedimento viene indicato il termine finale di rimozione che comunque non potrà superare i trenta giorni dalla notifica. Trascorso tale termine, si provvederà alla rimozione d'ufficio, addebitando le spese all'interessato.

Art. 30

Ripristino dello stato dei luoghi

1. Nel momento in cui l'occupazione di spazi ed aree pubbliche cessi per qualsiasi motivo, o

⁽¹⁶⁾ Modificato con deliberazione del C.C. n. 32 del 30.3.2012

venga ordinata la rimozione di impianti abusivi o non conformi, è fatto obbligo al titolare della concessione o autorizzazione, o al responsabile della collocazione, di restituire nel pristino stato le cose e di luoghi che abbiano subito alterazioni per effetto dell'installazione. In caso di inottemperanza si provvederà da parte dell'Amministrazione Comunale, addebitando le spese all'inadempiente.

CAPO II : TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 31

Applicazione della tassa

1. La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è applicata dal Comune di Lecce in base alle norme stabilite dalla legislazione vigente e dal presente Regolamento.
2. L'applicazione della tassa, nel caso di occupazioni abusive non autorizzate ovvero realizzate in difformità delle prescrizioni dell'atto di concessione o autorizzazione, non sana le irregolarità delle occupazioni medesime per quanto attiene al titolo della concessione del suolo.

Art. 32

Oggetto della tassa

1. Le occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, sono soggette al pagamento della tassa secondo le norme di legge e del presente Regolamento. **Le occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo privato, gravato da servitù di pubblico passaggio, sono soggette al pagamento della tassa ove risulti un titolo costitutivo, ovvero risultino, senza termini temporali, contestualmente sussistenti le seguenti condizioni: l'area privata sia utilizzata in modo indiscriminato da una collettività indeterminata di persone e sia resa, da parte del proprietario, disponibile al passaggio in modo non precario né discontinuo; la stessa area sia concretamente idonea a soddisfare, attraverso il costante collegamento anche indiretto alla pubblica via, esigenze di interesse generale.** ⁽¹⁷⁾.
2. Le occupazioni di suolo, sottosuolo, soprassuolo di strade provinciali o statali che attraversano il centro abitato del Comune di Lecce sono soggette alla imposizione da parte del Comune medesimo.
3. Le superfici e gli spazi gravati da canone concessorio sono soggetti anche al pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico.

Art. 33

Soggetto attivo

⁽¹⁷⁾ Periodo aggiunto con deliberazione del C.C. n. 72 del 19.10.2015 e successivamente sostituito con deliberazione del C.C. n. 112 del 22/12/2015

1. Per le occupazioni effettuate nell'ambito del territorio del Comune di Lecce, la tassa è dovuta al Comune medesimo. Il servizio di accertamento e riscossione della tassa può essere affidato in concessione ove il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, secondo le modalità e con i limiti previsti dalle leggi vigenti.

Art. 34 **Soggetto passivo**

1. La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.

Art. 35 **Funzionario Responsabile**

1. Al funzionario responsabile ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 507/93, sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, per la sottoscrizione altresì delle richieste, degli avvisi, dei procedimenti relativi e per disporre i rimborsi.
2. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al Concessionario o ad un suo rappresentante.

Art. 36 **Graduazione della tassa e classificazione del territorio comunale**

1. **Per la classificazione di questo Comune, ai fini dell'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, si applicano le disposizioni dell'art. 43 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e s.m.i.⁽¹⁸⁾.**
2. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione ed a tale scopo il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti tre categorie: Centro; Area urbana; Area extra urbana.
1° categoria: Centro o "zona A":
si intende tutta l'area e le strade comprese nel quartiere Centro Storico Mazzini, come delimitate dai Viali, lato destro e sinistro, Ugo Foscolo, Leopardi, Japigia, Rossini, Alfieri, Marche, Gallipoli, Dell'Università', Calasso;
2° categoria: Area urbana o "zona B":
si intende tutta la restante area urbana, adiacente alla zona A precedente e comprendente i quartieri Rudiae, Ferrovia-Leuca, Stadio, Santa Rosa-Salesiani, Marine, con esclusione delle frazioni, borghi e villaggi;
3° categoria: Area extra urbana o "zona C":
si intendono le frazioni, i borghi e i villaggi.
Tale suddivisione è specificata nell'allegata tabella A, facente parte integrante del presente regolamento.
3. L'articolazione delle tariffe riferite alla 1° categoria, come previsto dall'art.42 c. 6 del D.Lgs n. 507/93, è la seguente:
1° categoria 100 per cento;

⁽¹⁸⁾ Comma sostituito con deliberazione del C.C. n. 72 del 19.10.2015

2° categoria 90 per cento;

3° categoria 70 per cento;

Art. 37

Commisurazione e determinazione della tassa

1. La tassa è determinata in base a tariffe stabilite dalla Giunta comunale nell'ambito delle misure previste dagli articoli 44, 45, 47 e 48 del Decreto Legislativo n. 507 del 15.11.1993 e successive modificazioni e secondo la disciplina generale fissata nel presente regolamento.
2. Come disposto dall'art. 42, comma 4 del D.Lgs. n. 507/93, la tassa è commisurata alla superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari, con arrotondamento alla misura superiore per le frazioni inferiori, ed è graduata in rapporto alla durata. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
3. In ordine a quanto previsto dall'Art. 42, comma 5 del D.Lgs. n. 507/93 le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento **limitatamente alla superficie eccedente i 1.000 mq.⁽¹⁹⁾** Inoltre per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
4. Come disposto dall'art 48 comma 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. n. 507/93, per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta una tassa annuale particolare onnicomprensiva del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché dell'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa ordinaria di cui all'art. 44 del D.Lgs. n. 507 del 15/11/93
5. Come disposto dall' art. 63 comma 2. lettera f) del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 successivamente modificato dall'art. 18 della Legge n. 488 del 23.12.1999 per la determinazione forfetaria del canone per l'occupazione di spazi ed aree per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di servizi pubblici e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, l'importo annuale della tassa è commisurato al numero complessivo delle utenze del servizio per la misura unitaria della tariffa, con un minimo forfetario di €. 516.45.
6. Come disposto dall'Art. 47, comma 5, del D.Lgs 507/93 per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale, con cavi, condutture, impianti ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è determinata in misura forfetaria.
7. Come disposto dall'art. 47, comma 4, del D.Lgs. 507/93 il Comune ove provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, ha diritto ad imporre oltre la tassa di cui al comma 5, un contributo una

⁽¹⁹⁾ Parole aggiunte con deliberazione del C.C. n. 32 del 30.3.2012

volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50 per cento delle spese medesime.

8. Come disposto dall' art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 507/93 per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento

Art. 38

Tariffe delle occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
2. Le tariffe per le occupazioni permanenti calcolate con decimali a due cifre sono quelle indicate nell'allegata tabella B facente parte integrante del presente regolamento.

Art. 39

Riduzioni e maggiorazioni della tariffa per le occupazioni permanenti

1. In relazione alla facoltà prevista dall'art. 44, comma 1/c del D.Lgs. n. 507/93 per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta del 20 per cento.
2. In relazione alla facoltà prevista dall'art. 45, comma 6 del D.Lgs. n. 507/93 per le occupazioni permanenti con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune, la tariffa ordinaria è **ridotta del 30 per cento**⁽²⁰⁾.
3. La tassa per l'occupazione di suolo pubblico è **ridotta**⁽²¹⁾ a scaglioni, nelle misure sotto indicate, per gli eventi fieristici che interessino significative superfici:
 fino a mq. 500 ////
 da mq. 501 a mq. 1000 – ulteriore rid. del 30%
 da mq. 1001 a mq. 2000 – ulteriore rid. del 45%
 da mq. 2001 a mq. 3000 – ulteriore rid. del 60%
 oltre mq. 3001 - ulteriore riduzione del 70%.
4. La tassa per l'occupazione del suolo pubblico non è dovuta per le zone tariffate per le quali è prevista l'indennità di parcheggio da corrispondere alla società concessionaria del servizio.⁽²²⁾

Art. 40

Tariffe delle occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee, la tassa si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione e in base alle misure giornaliere di tariffa.
2. Le tariffe per le occupazioni temporanee sono calcolate con tariffe a due cifre come nell'allegata tabella B facente parte integrante del presente regolamento.

⁽²⁰⁾ Parole sostituite con deliberazione del C.C. n. 79 del 31.10.2013

⁽²¹⁾ Modificato con deliberazione del C.C. n. 79 del 31.10.2013

⁽²²⁾ Comma soppresso con la deliberazione del C.C. n. 112 del 22.12.2015

3. La tariffa per le occupazioni di suolo pubblico con *pedana, fioriere, gazebo de hors o altre strutture amovibili*⁽²³⁾ delimitanti gli spazi per la collocazione di tavolini e sedie destinati alla sosta della clientela del rispettivo esercizio pubblico, si intende convenzionalmente calcolata per 19 ore giornaliere⁽²⁴⁾.
4. La tariffa si intende altresì calcolata convenzionalmente per 19 ore giornaliere per le occupazioni temporanee con gazebo o strutture amovibili in occasione di fiere, festeggiamenti o per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, purché la durata dell'occupazione sia superiore a due giorni⁽²⁵⁾.

Art. 41

Riduzioni e maggiorazioni delle tariffe per le occupazioni temporanee

1. Come disposto dall'art. 45, commi 5 e 7 del D.Lgs. n. 507/93 si applicano obbligatoriamente le seguenti riduzioni delle tariffe ordinarie:
 - riduzione del 50 per cento per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
 - riduzione del 50 per cento per le occupazioni temporanee finalizzate all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi;
 - riduzione dell' 80 per cento per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimento dello spettacolo viaggiante;
 - riduzioni dell' 80 per cento per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali e sportive.
2. Come disposto dall'art. 45 comma 8 del D.Lgs. n. 507/93 per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, la tariffa è ridotta del 50 per cento con pagamento mediante convenzione.
3. In relazione alla facoltà prevista dall'art. 45 comma 2/c del D.Lgs. n. 507/93, per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento.
4. In relazione alla facoltà prevista dall'art. 45 comma 6 del D.Lgs. n. 507/93 per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune, la tariffa ordinaria è **ridotta del 30%**⁽²⁶⁾.
5. In relazione alla facoltà prevista dall'art. 45 comma 6 bis del D.Lgs. n. 507/93 per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del **30 per cento**⁽²⁷⁾.
6. In relazione alla facoltà prevista dall'art. 45 comma 1 del D.Lgs. n. 507/93 per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa ordinaria è ridotta del 20 per cento.
7. In relazione alla facoltà prevista dall'art. 1 comma 86 della Legge n. 549 del 28.12.1995, è stabilita la riduzione della tariffa ordinaria al 50 per cento per le occupazioni effettuate da esercizi commerciali ed artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per

²³ Testo modificato con deliberazione del C.C. n. 112 del 22/12/2015

⁽²⁴⁾ Comma aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 dell'1.8.2012

⁽²⁵⁾ Comma aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 del 22/12/2015

⁽²⁶⁾ Parole sostituite con deliberazione del C.C. n. 79 del 31.10.2013

⁽²⁷⁾ Parole sostituite con deliberazione del C.C. n. 79 del 31.10.2013

oltre sei mesi.

8. In relazione alla facoltà prevista dall'art. 45 comma 4 del D.Lgs. n. 507/93, per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti (con l'esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante) non è prevista alcuna maggiorazione della tariffa ordinaria.

Art. 42

Esenzioni dalla tassa

1. Sono esenti dalla tassa tutte le occupazioni di cui all'Art. 49 del D.Lgs. n. 507/93:
 - a) Occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Provincie, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
 - c) le occupazioni da parte di vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati ;
 - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
 - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - f) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap;
 - h) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili⁽²⁸⁾;**
 - i) l'occupazione di suolo pubblico per l'esposizione di giornali e pubblicazioni periodiche e della relativa pubblicità solo su appositi espositori, per complessivi mq 2., autorizzati ai sensi del precedente art. 20, comma 2⁽²⁹⁾.**
2. Sono esenti dalla tassa le occupazioni di suolo pubblico di cui all'Art. 47 comma 2 bis del D. Lgs. n. 507/93 realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.
3. Secondo la facoltà prevista dall'art. 45 comma 3 del D.Lgs. 507/93 sono esenti dalla tassa le occupazioni di carattere temporaneo con tende o simili, fisse o retrattili.
4. Secondo la facoltà prevista dall'art 6-quater comma 4 del D.L. 29.09.1997 n. 328 convertito, con modificazioni, dalla L. 29.11.1997 n. 410 e in deroga all'art. 44 comma 2 del D.Lgs. 507/93 sono esenti dalla tassa le occupazioni di carattere permanente con tende o simili , fisse e retrattili, aggettanti direttamente sul suolo.
5. Sono esenti dalla Tosap le fioriere regolarmente autorizzate dal Comune, in conformità alla vigente normativa sull'arredo urbano e devolute gratuitamente al Comune stesso, **con**

⁽²⁸⁾ Lettera introdotta con deliberazione del C.C. n. 32 del 30.3.2012

⁽²⁹⁾ Lettera introdotta con deliberazione del C.C. n. 32 del 30.3.2012

atti formali bilaterali⁽³⁰⁾.

6. Sono esenti dalla Tosap le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni di qualunque tipo realizzate ed organizzate dal Comune in collaborazione con soggetti privati, purché l'esenzione sia autorizzata con Deliberazione della Giunta Comunale, che giustifichi l'interesse pubblico e ne approvi il relativo progetto⁽³¹⁾.

Art. 43 **Esclusione dalla tassa**

1. Ai sensi dell'art. 38 comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.
2. Ai sensi dell'art. 38, comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al Demanio Statale.
3.⁽³²⁾

Art. 44 **Denuncia e versamento della Tassa**

1. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune o dalla Concessionaria, disponibili gratuitamente presso il competente ufficio. La denuncia deve comunque contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, l'ubicazione e la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto.
2. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 507/93, la denuncia deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e , comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione.
3. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.
4. Per le occupazioni effettuate da aziende erogatrici di pubblici servizi di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/93, il versamento della tassa deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno, in base al numero delle utenze risultanti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
5. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, direttamente a mezzo di conto corrente postale intestato al Concessionario.

⁽³⁰⁾ Testo aggiunto con deliberazione del C.C. n. 112 del 22/12/2015

⁽³¹⁾ Comma aggiunto con deliberazione del C.C. n. 112 del 22/12/2015

⁽³²⁾ Comma soppresso con deliberazione del C.C. n. 112 del 22/12/2015

6. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano concesse ad alcuno atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto.
7. La tassa, se di importo superiore a Euro 258,23, su istanza del contribuente, può essere corrisposta in quattro rate, senza interessi, di uguale importo aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni effettuate nel corso dell'anno la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili. Qualora l'occupazione abbia inizio dopo il 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza rispettivamente nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno, ovvero se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della scadenza medesima.
8. Non si dà luogo a versamenti della Tosap per importi pari e/o inferiori a Euro 0,10.

Art. 45 Convenzioni

1. Per le occupazioni di durata uguale o superiore ad un mese o che abbiano carattere ricorrente di cui all'art. 40 comma 2 del presente regolamento, la riduzione del 50 per cento è subordinata alla sottoscrizione di una convenzione che prevede il pagamento anticipato.
2. Il pagamento anticipato a seguito della sottoscrizione della convenzione può avvenire in un'unica soluzione o a rate, con le modalità previste dall'art. 44, c. 7⁽³³⁾, del presente regolamento, se la tassa dovuta è di importo superiore ad € 258,23.
3. L'obbligazione tributaria sorta a seguito della sottoscrizione della convenzione non viene meno in caso di occupazione non effettuata per fatto imputabile al contribuente.
4. La convenzione, pur avendo carattere esclusivamente tributario, non può essere stipulata con soggetti privi delle regolari autorizzazioni/concessioni amministrative.

Art. 46 Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al settore tributi Ufficio Tosap o nel caso di affidamento al concessionario il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.
2. Non si procede a rimborsi della Tosap per importi pari e/o inferiori a Euro 0,10.

Art. 47 Sanzioni ed interessi

1. Ai sensi dell'art. 53, del D.lgs. 507/93, è previsto:
 - a) Per l'omessa presentazione della denuncia la sanzione amministrativa dal 100 al 200

⁽³³⁾ Modificato con deliberazione del C.C. n. 112 del 22/12/2015

- per cento della tassa dovuta, con un minimo di euro 51;
- b) Per la denuncia infedele si applica la sanzione dal 50 al 100 per cento della maggiore tassa dovuta;
- c) Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da euro 51 a euro 258.
2. Le sanzioni sono ridotte ad un quarto se, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica dell'avviso di accertamento, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione ridotta.
3. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 472/97, applicabile ai tributi locali, si dispone la sanzione amministrativa del 30 per cento del tributo nei casi di omesso o ritardato versamento dello stesso non suscettibile di definizione agevolata.
4. Secondo la facoltà prevista dall'art. 1 comma 165 della Legge n. 296 del 27/12/2006, la misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
5. Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 472/97, la sanzione amministrativa non è mai produttiva di interessi.

Art. 48

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua con la procedura a mezzo ruolo di cui al DPR del 29/9/1973 n. 602 così come modificato dal D.Lgs. del 26/02/1999 n. 46, se affidata al Concessionario Nazionale della Riscossione, o a mezzo ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14.4.1910 n. 639 se svolta in proprio dal Comune o dall'eventuale Concessionario dell'accertamento e riscossione Tosap.
2. Si applica l'Art. 2752 del codice civile.

Art. 49

Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alle norme legislative vigenti in materia.
2. Per il diritto di accesso e di partecipazione dei soggetti interessati si rinvia a quanto stabilito nell'apposito Regolamento comunale.
3. Sono escluse dall'applicazione del presente Regolamento le singole fattispecie che trovano la propria disciplina nel Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione.

Art. 50

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal **1.1.2016⁽³⁴⁾**

⁽³⁴⁾ Parole aggiunte con deliberazione del C.C. n. 112 del 22/12/2015

Art. 51
Disposizioni finali

PER TUTTO QUANTO NON PREVISTO NEL PRESENTE REGOLAMENTO, SI RINVIA AL PRINCIPIO GENERALE DELLA COMPETENZA SPECIFICA DEI SETTORI I QUALI RISPONDERANNO DELLE RISPETTIVE, SPECIFICHE COMPETENZE.

ALLEGATO "A"

		ZONA "A"	Cam	Campo 5	Campo 4
1	VIA	140° REG FANTERIA		VIA	IMBRIANI R.
2	VIA	47° REG. FANTERIA		VIA	IMP. ADRIANO
3	VIA	95° REG. FANTERIA		VIA	IV NOVEMBRE
4	VIA	ARDITI		VIALE	JAPIGIA
5	VIA	ARIOSTO		VIA	LA MARMORA
6	P.ZZA	ARIOSTO		VIALE	LEOPARDI
7	VIA	BACILE F.		VIA	LIBORIO ROMANO
8	VIA	BALDUINI		VIA	LO RE
9	VIA	BATTISTI C.		VIA	LOFFREDA F.
10	VIA	BOCCACCIO G.		VIA	MAGGIORE GALLIANO
11	VIA	BRACCIO MARTELLO		VIA	MANTOVANO G.
12	VIA	BRUNETTI		VIA	MARCONI G.
13	VIA	CAMPANIA		VIA	MASSA O.
14	VIA	CANDIDO G.		VIA	MAZZARELLA B.
15	VIA	CAP. RITUCCI		P.ZZA	MAZZINI G.
16	VIA	CARACCIOLO F.		VIA	MICHELI
17	VIA	CARDUCCI		VIA	MILIZIA F.
18	VIA	CASOTTI F.		VIA	MINNITI T.
19	VIA	CATALANI		VIA	MONTE S.MICHELE
20	VIA	CAVALLOTTI F.		VIA	OBERDAN G.
21	VIA	CAVOUR C.B.		VIA	ORSINI DEL BALZO
22	P.TTA	CONGEDO		VIA	OTRANTO
23	VIA	CONGEDO		VIA	PAISIELLO
24	VIA	COPPOLA		VIA	PANAREO
25	VIA	CORRIDONI		VIA	PARINI G.
26	VIA	COSTADURA		VIA	PATITARI
27	VIA	COTA		VIA	PETRARCA
28	VIA	DA VINCI L.		VIA	PETRELLI F.
29	VIA	D'ANNUNZIO G.		VIA	PIAVE
30	VIA	DEL MARE		VIA	PISANELLI
31	VIA	DESA		VIA	PREMUDA
32	VIA	DI CASANELLO		VIA	REGINA ELENA
33	VIA	DI PALMA C.		VIA	RIBEZZO
34	VIA	DI PETTORANO		VIA	ROSSINI
35	VIA	DI PORCIGLIANO		VIA	S.FRANC. D'ASSISI
36	VIA	DI SIMONE		VIA	S.S. GIACOMO E FILIPPO
37	P.ZZA	DTTALIA		VIA	SALANDRA
38	VIALE	DON MINZONI		VIA	SAN LAZZARO
39	VIA	DUCA D'AOSTA		VIA	SARDEGNA
40	VIA	ELMO S.		VIA	SAURO N.
41	VIA	FILZI F.		VIA	SCHIAVONI
42	VIA	FOSCARINI N.		VIA	SCHIPA M.
43	VIA	GENTILE		VIA	SELLA Q.
44	VIA	GIUSTI		VIA	SIMINI E.
45	VIA	GIUSTI G.		VIA	SINDACO GUARIGLIA
46	VIA	GOBETTI		VIA	SINDACO LUPINACCI
47	VIA	GRANDE S.		VIA	SIRO F.
48	VIA	GUARINI		VIA	STURZO L.

ALLEGATO "A"

		ZONA "A"	Cam	Campo 5	Campo 4
49	VIA	TAFURO M.			
50	VIA	TASSO T.			
51	P.ZZA	TITO SCHIPA			
52	VIALE	TORRE DEL PARCO			
53	VIA	TOSCANA			
54	VIA	TOSELLI			
55	VIA	TRINCHESE S.			
56	VIA	TURATI F.			
57	P.ZZA	VERDI			
58	VIA	XXVI MAGGIO			
59	VIA	ZANARDELLI G.			
60	VIA	ZUCCARO G.M.			

		ZONA "B"	Ca	Campo 4	Campo 5
1	VIA	ABBA		VIA	DALMAZIA
2	VIA	ABRUZZI		VIA	D'ANDREA
3	VIA	AGRIGENTO		VIA	DANIELE A.
4	VIA	ALBANESE		VIA	DE DONNO F.
5	VIA	ALBANESE		VIA	DE GASPERI A.
6	VIA	ALESSANDRIA		VIA	DE GIORGI C.
7	VIA	ALFIERI		VIA	DE MARCO
8	VIA	ALVARO C.		P.TTA	DE MONTI
9	VIA	ANDRIA N.		VIA	DE MURA
10	VIA	ANDRONICO		VIA	DE PACE A.
11	VIA	ARCHIMEDE		VIA	DEI PALUMBO
12	PIAZZA	ARGENTO		VIA	DEI SALESIANI
13	VIA	ASTI		VIA	DEL DELFINO
14	VIA	ASTORE F.A.		VIA	D'ELIA
15	VIA	BACCHELLI R.		VIALE	DELLA LIBERTA'
16	VIA	BALSAMO V.		VIA	DELLO STADIO
17	VIA	BARI		VIA	DI TAFAGNANO
18	VIA	BASILIANI		VIA	D'OTRANTO G.
19	VIA	BASILICATA		VIA	ELIA
20	VIA	BATTISTA G.		VIA	EMILIA
21	VIA	BELLINZONA		VIA	FOGAZZARO
22	VIA	BERNARDINI F.		VIA	FORLANINI
23	VIA	BIASCO A.		VIA	FORNARI
24	VIA	BIXIO N.		VIA	FOSCARINI A.
25	P.ZZA	BODINI		VIA	GABRIELI G.
26	VIA	BOLZANO		VIALE	GALLIPOLI
27	P.ZZA	BOTTAZZI		VIA	GENTILE G.
28	VIA	BOTTI		VIA	GHEZZI
29	VIA	BOTTICELLI S.		VIA	GIAMMATTEO
30	VIA	BRACCIO B.		VIA	GIAQUINTO
31	VIA	BUCCARELLI E.		VIA	GIOTTO
32	VIA	CAFARO P.		VIA	GIURGOLA
33	VIA	CAMASSA F.		VIA	GRAMSCI A.
34	VIA	CASETTI C.		VIA	GUACCI
35	VIA	CATALANO G.		VIA	GUERRIERI
36	VIA	CATALDI N.		P.TTA	HARRIS P.
37	VIA	CATANIA		VIA	LAZARI G.
38	VIA	CAVOTI P.		VIA	LAZIO
39	VIA	CECERE P.		VIALE	LEUCA
40	VIA	CHIRIATTI		VIA	LIPPI F.
41	VIA	CIARDO		VIA	LONGO B.
42	VIA	CICOLELLA		VIA	LONGO E.
43	VIA	CIMABUE		VIA	LUCREZI B.
44	VIA	CORSICA		VIA	LUCREZIO
45	VIA	CORVAGLIA		VIA	LUPIAE
46	VIA	COSENZA		VIA	MADONNA DEGLI STUDEN
47	VIA	CROCE B.		VIA	MALTA
48	VIA	DA LAMA B.		VIA	MANNARINO C.R.

		ZONA "B"	Car	Campo 4	Campo 5
49	VIA	MANTEGNA		VIA	ROSSINI G.
50	VIA	MARANGI		VIA	S.CESARIO
51	VIALE	MARCHE		VIA	S.DOMENICO SAVIO
52	VIA	MARINOSCI M.		VIA	S.GIOVANNI VIANNEY
53	VIA	MARTI P.		VIA	S.S.GIACOMO E FILIPPO
54	VIA	MARUGI G.L.		VIA	SABATO V.
55	VIA	MASACCIO		VIA	SAGRADO
56	VIA	MASSA C.		VIA	SALOMI L.
57	CORTE	MATERNITA' INFANZIA		VIA	SAPONARO
58	P.ZZA	MAZZOTTA L.		VIA	SCALFO O.
59	VIA	MERCADANTE		VIA	SCARPA
60	VIA	MERINE		VIA	SCHIAVONI N.
61	VIA	MICELI P.		VIA	SCOTELLARO R.
62	VIA	MIGALI		VIA	SCUPOLA
63	VIA	MIGLIETTA		L.GO	SETTELACQUARE
64	VIA	MONS. DELLE NOCCHIE		VIA	SICILIA
65	VIA	MONTALE E.		VIA	SIRO FERECIDE
66	VIA	MONTI		VIA	SMALDONE F.
67	VIA	MORICINO		VIA	SPALATO
68	VIALE	MORO A.		VIA	STABILI G.
69	VIA	MOSCARDINO M.		VIA	STAMPACCHIA
70	VIA	PACUVIO		VIA	STANO G.
71	VIA	PADRE BERNARDINO REALINO		VIA	STORELLA F.
72	VIA	PALADINI		VIA	TAFURO M.
73	P.TTA	PALAZZESCHI		VIA	TASSELLI
74	P.ZZA	PALIO		VIA	TOTI E.
75	VIA	PALMA G.C.		VIA	TRAETTA
76	VIA	PALUMBO M.		VIA	TRINCHERA F.
77	VIA	PANTELLERIA		VIA	VACCA N.
78	VIA	PAPADIA B.		VIA	VECCHIA FRIGOLE
79	VIA	PAPATODERO		VIA	VENETO
80	VIA	PARMA		VIA	VINCENTI
81	P.ZZA	PARTIGIANI		VIA	VITERBO M.
82	VIA	PENNETTERA		VIA	VIVARINI
83	VIA	PEPE L.		VIA	XX SETTEMBRE
84	VIA	PERSONE' D.			
85	VIA	PICCINNO M.			
86	P.LE	PISA			
87	VIA	PITAGORA			
88	VIA	POLI F.			
89	VIA	PUGLIA			
90	P.TTA	QUASIMODO S.			
91	VIA	QUINTINO SELLA			
92	VIA	RAVENNA B.			
93	VIA	REBORA C.			
94	VIA	RENZO			
95	VIA	RIGLIACO			
96	VIALE	ROSSINI			

ALLEGATO ^{SS} A ¹⁹

Nella Zona "C" sono comprese tutte le strade
non presenti negli elenchi delle Zone "A" e "B"

TABELLA B
COMUNE DI LECCE - CLASSE III (D.C.C. N. 30 DEL 22/03/99)
TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE- D.Lgs. N. 507 DEL 15/11/1993
TARIFE DELLE OCCUPAZIONI DI TIPO PERMANENTE
Approvate con Delibera di Giunta n. 263 del 12/03/2004

TIPOLOGIA OCCUPAZIONI	TARIFE	RIFERIMENTI NORMATIVI
OCCUPAZIONI SUOLO	AL MQ	
a) prima categoria	€ 41,83	D.lgs 507/93 art. 44 c. 1 l. a
b) seconda categoria	€ 37,65	
c) terza categoria	€ 29,28	
OCCUPAZIONI SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO	AL MQ	
a) prima categoria	€ 33,47	D.lgs 507/93 art. 44 c. 1 l. c
b) seconda categoria	€ 30,12	
c) terza categoria	€ 23,43	
TENDE FISSE O RETRATTILI	OCCUPAZIONI ESENTI	D.lgs. 507/93 art. 44 c. 2
PASSI CARRABILI	OCCUPAZIONI ESENTI	D.lgs. 507/93 art. 44 c. 4
OCCUPAZIONI CON AUTOVETTURE ADIBITE A TRASPORTO PUBBLICO	AL MQ	
a) prima categoria	€ 41,83	D.lgs. 507/93 art. 44 c12 e c1
b) seconda categoria	€ 37,65	
c) terza categoria	€ 29,28	
AUTOVETTURE DI USO PRIVATO (PARCHEGGI)	AL MQ	
a) prima categoria	€ 46,02	D.lgs. 507/93 art. 45 c. 6 - L.549/95 art.3 c.63, lett.b
b) seconda categoria	€ 41,42	
c) terza categoria	€ 32,21	
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	A FORFAIT	
a) centro abitato	€ 55,78	D.lgs. 507/93 art. 48 c. 1
b) zona limitrofa	€ 41,83	
c) sobbor. e zone perifer.-frazioni	€ 23,24	
DISTRIBUTORI DI TABACCHI	A FORFAIT	
a) centro abitato	€ 23,24	D.lgs. 507/93 art. 48 c. 1
b) zona limitrofa	€ 15,49	
c) sobbor. e zone perifer.-frazioni	€ 11,36	
OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO (EROGAZIONE PUBBLICI SERVIZI OLTRE 20.000 ABITANTI) ad utenza	€ 0,65 Importo minimo € 512,45 Tariffa da rivalutare annualmente in base all'indice istat dei prezzi al consumo al 31/12 dell'anno precedente a decorrere dal 01/01/2001	D.Lgs. 507/93 art. 47 c.1 e c.2 sostituito dal D.Lgs. 446/97 art. 63 c.2 come modificato L.488 del 23/12/99 art. 18

TABELLA B
COMUNE DI LECCE - CLASSE III (D.C.C. N. 30 DEL 22/03/99)
TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE- D.Lgs. N. 507 DEL 15/11/1993
TARIFFE DELLE OCCUPAZIONI DI TIPO TEMPORANEO
Approvate con Delibera di Giunta Comunale n. 263 del 12/03/2004

TIPOLOGIA OCCUPAZIONI	TARIFFE	RIFERIMENTI NORMATIVI
OCCUPAZIONI SUOLO	AL MQ AL GIORNO	
a) prima categoria	€ 3,10	D.lgs 507/93 art. 45 c. 2 lett.
b) seconda categoria	€ 2,79	a
c) terza categoria	€ 2,17	
OCCUPAZIONI SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO	AL MQ AL GIORNO	
a) prima categoria	€ 1,55	D.lgs 507/93 art. 45 c. 2 lett.
b) seconda categoria	€ 1,39	c
c) terza categoria	€ 1,08	
TENDE FISSE O RETRATTILI	OCCUPAZIONI ESENTI	D.lgs. 507/93 art. 44 c. 2
VENDITORI AMBULANTI, PUBBLICI ESERCIZI, COMPRESI I PRODUTTORI AGRICOLI CHE VENDONO DIRETTAMENTE I LORO PRODOTTI	AL MQ AL GIORNO	
a) prima categoria	€ 1,55	D.lgs. 507/93 art. 45 C. 5
b) seconda categoria	€ 1,39	
c) terza categoria	€ 1,08	
OCCUPAZIONI EFFETTUATE IN OCCASIONE DI FIERE E FESTEGGIAMENTI	AL MQ AL GIORNO	
a) prima categoria	€ 3,41	D.lgs. 507/93 art. 45 C. 4
b) seconda categoria	€ 3,07	
c) terza categoria	€ 2,39	
OCCUPAZIONI REALIZZATE CON INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTO DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE	AL MQ AL GIORNO	
a) prima categoria	€ 0,62	D.lgs. 507/93 art. 45 c. 5
b) seconda categoria	€ 0,56	
c) terza categoria	€ 0,43	
ATTIVITA' EDILIZIA	AL MQ AL GIORNO	
a) prima categoria	€ 1,55	D.lgs. 507/93 art. 45 c. 6
b) seconda categoria	€ 1,39	
c) terza categoria	€ 1,08	
ATTIVITA' EDILIZIA SOPRASSUOLO	AL MQ AL GIORNO	
a) prima categoria	€ 0,77	D.lgs. 507/93 art. 45 c 2 e c.
b) seconda categoria	€ 0,70	6 bis
c) terza categoria	€ 0,54	
ATTIVITA' POLITICHE, CULTURALI E SPORTIVE	AL MQ AL GIORNO	
a) prima categoria	€ 0,62	D.lgs. 507/93 art. 45 c. 5
b) seconda categoria	€ 0,56	
c) terza categoria	€ 0,43	
AUTOVETTURE DI USO PRIVATO (PARCHEGGI)	AL MQ AL GIORNO	
a) prima categoria	€ 3,41	D.lgs. 507/93 art. 45 c. 6
b) seconda categoria	€ 3,07	L.549/95 art.3 c.63 lett.b
c) terza categoria	€ 2,39	
OCCUPAZIONE SUOLO STRUMENTALE A MANUTENZIONE CAVI E CONDUTTURE EROGAZIONE PUBBLICI SERVIZI	AL MQ AL GIORNO	

a) prima categoria	€ 1,55	D.lgs. 507/93 art. 45 c. 5
b) seconda categoria	€ 1,39	
c) terza categoria	€ 1,08	
OCCUPAZIONE SOTTO/SOPRASUOLO CAVI E CONDUTTURE SINO A 30 GIORNI	A FORFAIT	
FINO AD 1 KM		
1° categoria	€ 12,39	D.lgs.507/93 art.47 c.5
2° categoria	€ 11,16	
3° categoria	€ 8,68	
SUPERIORE AD 1 KM	A FORFAIT	
1° categoria	€ 18,59	D.lgs.507/93 art.47 c.5
2° categoria	€ 16,73	
3° categoria	€ 13,01	
OCCUPAZIONE SOTTO/SOPRASUOLO CAVI E CONDUTTURE SUP A 30gg FINO A 90gg (+30%)		(non indicate nei tariffari del 2003)
FINO AD 1 KM	A FORFAIT	
1° categoria	€ 16,11	D.lgs.507/93 art.47 c.5
2° categoria	€ 14,50	
3° categoria	€ 11,28	
SUPERIORE AD 1 KM	A FORFAIT	
1° categoria	€ 24,17	D.lgs.507/93 art.47 c.5
2° categoria	€ 21,69	
3° categoria	€ 16,92	
OCCUPAZIONE SOTTO/SOPRASUOLO CAVI E CONDUTTURE SUP A 90gg FINO A 180gg		
FINO AD 1 KM	A FORFAIT	
1° categoria	€ 18,59	D.lgs.507/93 art.47 c.5
2° categoria	€ 16,73	
3° categoria	€ 13,01	
SUPERIORE AD 1 KM	A FORFAIT	
1° categoria	€ 27,89	D.lgs.507/93 art.47 c.5
2° categoria		
3° categoria	€ 19,52	
OCCUPAZIONE SOTTO/SOPRASUOLO CAVI E CONDUTTURE SUP A 180gg		
FINO AD 1 KM	A FORFAIT	
1° categoria	€ 24,79	D.lgs.507/93 art.47 c.5
2° categoria	€ 22,31	
3° categoria	€ 17,36	
SUPERIORE AD 1 KM	A FORFAIT	
1° categoria	€ 37,18	D.lgs.507/93 art.47 c.5
2° categoria	€ 33,47	
3° categoria	€ 26,03	